



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 – 12 GIUGNO 2025

Riunione del 26 Maggio 2025

73.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Farinelli Michele n.q. di Presidente p.t. della S.S. CODIGORO VOLLEY ASD**
- **S.S. CODIGORO VOLLEY ASD in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente estensore |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 92/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Farinelli Michele:** *nella sua qualità di Presidente del sodalizio affiliato Codigoro Volley ASD per non aver ottemperato (o aver effettuato il pagamento solo dopo l'apertura di detto procedimento) a seguito di svincolo delle tre atlete B. S., O. M. e B. A. all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al sodalizio ASD Lagosangels Volley le seguenti somme quale premio di compensazione da versare in due tranches: il 50% dell'importo entro 5 mesi dal tesseramento ed il restante 50% entro 18 mesi dal tesseramento come da dettagli di detti importi: per l'atleta B. S. € 350,00; per l'atleta O. M. € 350,00 e per l'atleta B. A. € 1.800,00; determinando in capo al sig. Farinelli Michele nella sua qualità di Presidente del sodalizio affiliato Codigoro Volley ASD le seguenti violazioni degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV,*
- **Codigoro Volley ASD in persona Presidente p.t.:** *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV;*

oooooooooooooooooooo



Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 26 Maggio 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Massimo Caravetta, risultava collegato il Sig. Farinelli Michele, Presidente della Codigoro Volley ASD.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che confermava il consenso della Procura Federale Fipav medesima sulla richiesta di patteggiamento effettuata dal Sig. Michele Farinelli come da documentazione in atti;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 06 Marzo 2025 a mezzo del quale la ASD Lagosangels Volley comunicava che a seguito di svincolo delle tre atlete B. S., O. M. e B. A., il sodalizio Codigoro Volley ASD era venuto meno all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al medesimo sodalizio ASD Lagosangels Volley le somme dovute quale premio di compensazione da versare in due tranches: il 50% dell'importo entro 5 mesi dal tesseramento ed il restante 50% entro 18 mesi dal tesseramento come da dettagli di detti importi: per l'atleta B. S. € 350,00; per l'atleta O. M. € 350,00 e per l'atleta B. A. € 1.800,00.

Con nota del 24 marzo 2025 l'Ufficio Tesseramento FIPAV confermava l'avvenuto recesso delle suddette atlete nei modi e nei termini stabiliti dalla recente normativa in materia di vincolo, con il conseguente obbligo della società CODIGORO VOLLEY ASD di corrispondere alla società A.S.D. LAGOSANGELES il premio di compensazione con le modalità e importi sopra determinati.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav con l'acquisizione della documentazione e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata, in data 01.04.2025 veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

All'esito della predetta comunicazione perveniva, in data 10 Aprile 2025, una nota difensiva da parte del Sig. Michele Farinelli nella quale, oltre a fornire alcuni chiarimenti ed una diversa ricostruzione dei fatti, si dava atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute allegando la contabile di bonifico effettuato.



La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità delle sanzioni concordate, preso atto della richiesta di patteggiamento e dell'accordo intervenuto con la Procura Federale Fipav in data 20 Maggio 2025, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo medesimo con l'applicazione delle sanzioni concordate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, infligge al tesserato Sig. Michele Farinelli n.q. di Presidente p.t. della CODIGORO VOLLEY ASD la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta); infligge al Sodalizio CODIGORO VOLLEY ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 1.000,00 (mille);

Roma, 04 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 Giugno 2025